

I punti della Rivolta Fiscale



- Lega Nord Padania -

Immigrazione, sicurezza e ordine pubblico, aumento delle imposte e del costo dei servizi sono solo alcuni dei problemi di fronte ai quali ci sentiamo impotenti.

Se poi un ministro del Governo Prodi dichiara che “le tasse sono una cosa bellissima” ci sentiamo anche presi in giro!

Ormai, siamo disarmati di fronte alle scelte di un Governo che non aiuta i cittadini che lavorano e che continua a premiare le fasce improduttive della società.

La “Rivolta Fiscale” proposta dalla Lega Nord si pone l’obiettivo di fornire degli strumenti che ci consentano di reagire all’insopportabile invadenza dello Stato nella nostra vita quotidiana.

La “Rivolta Fiscale” ci permetterà di esprimere, senza incorrere nelle sanzioni eventualmente previste dalla legge, la nostra viva protesta contro un Governo che ha fatto del fisco e della spropositata pressione fiscale la sua regola di comportamento.

Ancora una volta, solo la Lega Nord è dalla parte dei cittadini e dei Padani!

Roberto Calderoli
Coordinatore Segreteria Nazionali della Lega Nord

1

OTTO PER MILLE

Il contribuente non ha la possibilità di destinare direttamente parte delle proprie imposte all'istituzione prescelta: il contribuente si limita ad effettuare una scelta che andrà a comporre a livello nazionale delle percentuali di preferenza.

Dal 1990, una quota che corrisponde all'8 per mille dell'Imposta sui Redditi (IRPEF) e che viene calcolata in base alle dichiarazioni dei redditi, è destinata in parte allo Stato e, in parte, alla Chiesa Cattolica (art. 47 e 48 Legge 222 del 1985).

Nel corso degli anni sono stati ammessi ad usufruire di una parte dell'8 per mille anche altre Istituzioni e, attualmente, partecipano alla ripartizione, oltre allo Stato e alla Chiesa Cattolica, anche l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana e l'Unione delle Comunità Ebraiche.

La destinazione dell'8 per mille viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione annuale dei redditi ponendo la firma sull'istituzione prescelta.

Ma, se il contribuente non sceglie, l'8 per mille viene suddiviso in modo proporzionale alle scelte espresse e quindi, in ogni caso, una parte dei soldi versati va anche allo Stato.

Quindi, tutti gli importi relativi all'8 per mille (tutti, anche quelli di coloro che non hanno espresso alcuna scelta in sede di dichiarazione) sono proporzionalmente distribuiti in base alle preferenze espresse.

Il contribuente crede di poter scegliere la destinazione di una parte delle im-

poste che versa allo Stato, mentre non è così.

Le singole disposizioni di legge, stabiliscono anche come lo Stato e gli Enti religiosi possono utilizzare la quota dell'8 per mille che viene a loro attribuita ma, in realtà, lo Stato può decidere di usare l'8 per mille anche per altri scopi.

Quindi, il contribuente in realtà non sceglie e, ancora una volta, decide lo Stato.

Ma, perché dobbiamo dare i nostri soldi ad un Governo che sa imporre solo tasse?

Allora, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, dobbiamo esprimere una scelta ma solo in favore della Chiesa Cattolica e delle altre Istituzioni religiose.

ESEMPIO PRATICO

Se il contribuente deve pagare 100,00 euro di imposta e sceglie di destinare allo Stato l'8 per mille di questi 100,00 euro, effettua una scelta che andrà a comporre a livello nazionale delle percentuali di preferenza. In teoria, il contribuente decide di dare allo Stato 80 centesimi che lo Stato potrà utilizzare per gli scopi indicati dalla legge.

Tra l'altro, non si tratta di piccole cifre tanto che, ad esempio, nel 2004 sono stati ripartiti complessivamente 897 milioni di euro di cui circa 100 milioni di euro allo Stato (100.181.895,39).

OSSERVAZIONI

La ripartizione tra lo Stato, la Chiesa Cattolica e gli altri Enti religiosi, avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.

Occorre sottolineare che non partecipano alla ripartizione della quota relativa alle scelte non espresse, le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa Evangelica Valdese perché lasciano tali importi allo Stato e quindi diventa ancora più importante esprimere una scelta.

Per quanto riguarda la quota dell'8 per mille che spetta alla diretta gestione dello Stato, in attuazione degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, è stato emanato il regolamento che disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzazione di tale quota (DPR 10 marzo 1998 n. 76 poi integrato dal

DPR 23 settembre 2002 n. 250).

Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una circolare esplicativa (pubblicata nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006) in cui si individuano gli interventi ammessi, i soggetti che possono accedere alla ripartizione della quota dell'8 per mille (pubbliche amministrazioni, persone giuridiche, enti pubblici e privati senza fine di lucro), i requisiti soggettivi ed oggettivi e il procedimento.

Infatti, per accedere alla ripartizione della quota dell'8 per mille:

- entro il 15 marzo di ogni anno devono essere presentate le domande;
- entro il 30 giugno termina la fase istruttoria con la verifica dei requisiti;
- entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse;
- entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio sottopone lo schema di decreto alle competenti commissioni parlamentari;
- entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio adotta il decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

Quindi, la ripartizione e la destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato è definita con DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) che deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno. Con il DPCM si stabilisce come sarà usata la quota dell'8 per mille di diretta gestione dello Stato.

Ad esempio, la ripartizione della quota dell'8 per mille per l'anno 2005 è avvenuta con il DPCM 30 gennaio 2006: con lo stanziamento di 11.812.067,37 euro sono stati finanziati n. 58 progetti (su 1.512 domande).

Tra gli interventi, sono stati destinati € 90.000 alla Biblioteca Ambrosiana di Milano; € 45.000 per il Castello nel Comune di Ambivere; € 136.000 per il Comune di Pontida.

Mentre, per l'anno 2006 la ripartizione è avvenuta con il DPCM 10 novembre 2006: a fronte di 1.601 domande, l'intera quota di 4.719.586,80 euro è stata destinata agli interventi relativi alla fame nel mondo finanziando n. 25 progetti presentati da organizzazioni non governative.

Come già detto, il contribuente si limita ad effettuare una scelta che andrà a comporre a livello nazionale delle percentuali di preferenza. In realtà, neppure questo è esatto poiché la quota dell'8 per mille dell'IRPEF destinata allo Stato può essere modificata (nel senso che ogni anno di fatto varia la somma

totale che viene ripartita).

Ad esempio, la legge Finanziaria per il 2004 ha stabilito che la quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

Successivamente, il decreto legge 249/2004 (interventi urgenti in materia di lavoro e sociale) ha disposto che la quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Inoltre, il comma 1233 della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Perché ogni anno si interviene sulla quota dell'otto per mille? Perché si decide di usare parte della somma che i cittadini credono di destinare allo Stato, per scopi diversi da quelli scelti dagli stessi contribuenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Stato e Chiesa Cattolica - articolo 47 e 48 della Legge 222 del 1985.

A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (comma 2 dell'articolo 47).

Le destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse (comma 3 articolo 47).

In base all'articolo 48, le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno – articolo 30 della Legge 516 del 1988.

A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese Cristiane Av-

ventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.

Le destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di scelte non espresse l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

Assemblee di Dio in Italia – articolo 23 della Legge 517 del 1988.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) – articolo 4 della Legge 409 del 1993.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Chiesa Cattolica), 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno), e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Assemblee di Dio in Italia), e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola Valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento Valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

L'attribuzione delle somme, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese verranno indicate con la denomi-

nazione “Chiesa Evangelica Valdese”.

La Tavola Valdese non partecipa all’attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

La Chiesa Valdese nel 2001 ha approvato l’accettazione delle quote non espresse e la decisione è stata recepita dallo Stato nel 2005 con la modifica dell’intesa con la Chiesa Valdese, intesa che però deve essere ancora ratificata dal Parlamento.

Chiesa Evangelica Luterana – articolo 27 della legge 520 del 1995.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Chiesa Cattolica), 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno), e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Assemblee di Dio in Italia), e con gli soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’8 per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, oltre che ai fini di cui all’articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

L’attribuzione delle somme, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione “Chiesa Evangelica Luterana in Italia”. In caso di scelte non espresse, l’attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

Unione delle Comunità Ebraiche – articolo 2 della Legge 638 del 1996.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Chiesa Cattolica), 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno), 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Assemblee di Dio in Italia), 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 (Chiesa Evangelica Valdese) e 27 della legge 29 novembre 1995 n. 520 (Chiesa Evangelica Luterana) e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’8 per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle

finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989 n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

La partecipazione alla ripartizione viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Il 4 aprile 2007 sono state firmate intese (che non sono ancora state approvate con legge) con la Tavola Valdese (modifica), l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (modifica), la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, l'Unione Buddista italiana (UBI) e l'Unione Induista Italiana.

2

UNDICI DENARI

Lo Stato generalmente non recupera il mancato versamento di tasse fino all'importo di 11,00 Euro.

Esiste la possibilità di versare allo Stato un importo inferiore, rispetto a quello che risulta a titolo di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, sottraendo a quanto dovuto la somma di 11,00 Euro.

Se ciò accade, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione dei redditi o allo stesso contribuente, se vi ha provveduto personalmente, un avviso di irregolarità. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate, per recuperare il proprio credito, darà incarico ad un concessionario della riscossione che però, generalmente, non vi provvede. La legge infatti consente ai concessionari della riscossione di non riscuotere le somme inferiori a 16,53 Euro per ogni contribuente e per ogni periodo di imposta, in quanto il costo della pratica supera l'importo richiesto.

L'importo di 16,53 Euro corrisponde alla somma dell'imposta netta di 11,00 Euro comprensiva delle sanzioni e degli interessi legali maturati per effetto del mancato versamento. E ciò si applica a qualunque tipo di imposta (Irpef, Iva, Irap, ecc.).

Questa riduzione può essere effettuata per una sola imposta (modello unico o 730 che sia) al fine di evitare di superare il limite di 16,53 Euro.

Poiché nel mese di giugno vengono pagati gli acconti ed i saldi delle imposte, è necessario pagare correttamente l'acconto, mentre si potrebbe effettuare la detrazione al pagamento del saldo, per evitare di effettuare l'operazione due volte per lo stesso anno di imposta.

Infine, è di tutta evidenza che l'ipotesi deve riguardare le imposte statali e non le imposte locali, in quanto la protesta fiscale è rivolta verso lo Stato e non verso le Regioni o i Comuni.

ESEMPIO PRATICO

In pratica, se dalla dichiarazione dei redditi scaturisce un debito di imposta pari a Euro 100, il singolo cittadino potrebbe pagare, attraverso il modello F24, Euro 89,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 16-4-1999 n. 129

"Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146".

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

3

STUDI DI SETTORE

Non adeguarsi agli studi di settore, come modificati dal Governo Prodi, in caso di completo discostamento rispetto al proprio reddito.

Uno dei punti di maggiore importanza della rivolta fiscale proposta dalla Lega Nord riguarda la questione degli studi di settori che, proprio negli ultimi tempi, ha prodotto vivaci proteste da parte delle imprese interessate. Gli studi di settore rappresentano – dopo che Visco li ha aggiornati in maniera ingiustificata e abnorme – uno dei punti dolenti del nostro sistema tributario, tanto che molte piccole imprese si trovano, loro malgrado, in difficoltà.

Gli studi di settore rappresentano un meccanismo automatico di determinazione del ricavo presunto e di conseguenza del reddito prodotto da una determinata impresa. In altri termini, individuano un metodo induttivo di identificazione dei ricavi attribuibili alle diverse attività economiche.

“Gli studi di settore sono uno strumento statistico costruiti sulla base dei diversi fattori economici che riguardano l’attività di alcune categorie di lavoratori autonomi e di professionisti. Sono nati in accordo con le categorie interessate per superare la rigidità e le ingiustizie della minimum tax e per offrire un punto di riferimento da un lato ai contribuenti e dall’altro all’Amministrazione fiscale”. Questi sono i dettagli descrittivi pubblicati sul sito internet del Governo, e che cercano, in un certo modo, di motivare le modifiche introdotte al sistema degli studi di settore.

Innanzitutto, consideriamo i soggetti interessati agli studi di settore. Essi sono i titolari di redditi d’impresa e gli esercenti arti e professioni titolari

di partita Iva, indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità adottata.

Ora, ciò che è necessario considerare è che il sistema tributario dei primi anni settanta aveva ancorato la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo a quelle che erano le risultanze delle scritture contabili. Ciò aveva, conseguentemente, determinato l'introduzione di vincoli e cautele all'utilizzo, da parte degli uffici tributari, di accertamenti induttivi che dovevano considerarsi del tutto eccezionali e legittimati solo in presenza di gravi irregolarità contabili commesse dal contribuente. In tale contesto gli accertamenti induttivi costituivano, comunque, una quota non significativa del totale delle rettifiche eseguite.

Il punto della questione, però, è che gli studi di settore – così come sono stati costruiti e così come sono stati modificati dal Governo Prodi – rappresentano una vera e propria minimum tax. Per questo bisogna intervenire per far fronte a questa ingiustizia. In molti casi, però, i contribuenti, per non incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità, si adeguano. Ecco perché appare utile conoscere bene il meccanismo grazie al quale il contribuente può difendersi.

In primo luogo il contribuente può porre delle annotazioni riguardo le proprie difficoltà incontrate nella gestione della propria attività imprenditoriale. Tra queste vi possono essere o motivi di salute o, in molti casi, purtroppo, situazioni oggettive di mercato, perché quel settore produttivo ha attraversato un fase di crisi. In alcuni casi, l'ufficio preposto all'accertamento del fatturato dichiarato dall'imprenditore può accettare le osservazioni sulla crisi incontrata e quindi non procedere nei confronti del contribuente. In caso contrario, il contribuente può attivare un contenzioso che comporta il ricorso, da farsi presso la Commissione Tributaria Provinciale, con l'assistenza di un consulente.

Prima del confronto con gli uffici preposti, comunque, è bene preparare in maniera dettagliata le motivazioni, visto che gli studi di settore sono costruiti in base a statistiche non note.

In sostanza, si è deciso di porre tale questione in quanto vi sono dei solidi appigli per uscire bene dagli studi di settore.

Per fare ricorso, comunque, è sempre meglio essere assistiti. Questa assistenza può essere trovata presso i Caf o presso la propria associazione di categoria.

Visto e considerato che lo strumento degli studi di settore è stato creato per

contrastare l'evasione fiscale che – sempre a detta del Governo delle Sinistre si annida soprattutto nel lavoro autonomo e nelle Regioni del Nord – è utile riportare, anche per smentire categoricamente certi convincimenti, quanto scritto dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, infatti, stima al 13% l'evasione IRAP della Regione Lombardia, contro il 44,5% dell'Umbria, il 60,6% della Campania, il 65,89% della Sicilia e il 93,9% della Calabria, solo per fare alcuni esempi.

In un recente documento elaborato dall'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate, si sottolinea che: “Colpisce il fatto che tra le Regioni più virtuose si collochino Regioni che presentano una elevata numerosità di imprese e una carenza di organico dell'Agenzia (come ad esempio la Lombardia). Tale evidenza ci porta a due conclusioni: da un lato il fenomeno evasivo ha cause molteplici che non possono essere ricondotte unicamente all'efficacia dell'attività di contrasto e dall'altro che la quantità di controlli effettuati non può essere considerato come un indicatore valido per valutare l'efficacia dell'azione di contrasto. A conferma di ciò si osservi che le ultime posizioni sono occupate da: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria; tutte Regioni nelle quali la probabilità di essere accertati è significativamente superiore alla media nazionale” (Analisi dell'evasione fondata sui dati IRAP – Anni 1998-2002, pag. 11, 2006).

Graduatoria dell'intensità dell'evasione regionale - Media 1998 - 2002

<i>Regioni</i>	<i>Intensità media</i>	<i>Ordine</i>
Lombardia	13,04%	1
Emilia - Romagna	22,05%	2
Veneto	22,26%	3
Lazio	26,05%	4
Friuli - Venezia Giulia	28,22%	5
Valle d'Aosta	28,97%	6
Trentino - Alto Adige	30,17%	7
Piemonte	30,53%	8
Abruzzo	33,11%	9
Toscana	33,67%	10
Marche	33,95%	11

<i>Regioni</i>	<i>Intensità media</i>	<i>Ordine</i>
Umbria	44,51%	12
Basilicata	49,75%	13
Liguria	50,29%	14
Molise	54,61%	15
Sardegna	54,71%	16
Campania	60,55%	17
Puglia	60,65%	18
Sicilia	65,89%	19
Calabria	93,89%	20

SITUAZIONE ATTUALE

Con alcuni Decreti ministeriali, risalenti al 20 marzo scorso, il Governo Prodi ha approvato 56 studi di settore, in vigore, però, dal periodo d'imposta 2006. Come scritto chiaramente nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 38/E del 12 giugno 2007: "Le evoluzioni degli studi di settore si rendono necessarie al fine di cogliere meglio le caratteristiche dei modelli organizzativi e, quindi, per garantire una più aderente rappresentazione delle varie realtà aziendali, alla luce delle trasformazioni strutturali che hanno interessato i vari settori nel corso del tempo e degli andamenti economici dei relativi mercati di riferimento". Questa sembra una spiegazione creata ad arte per giustificare una nuova intrusione nella vita economica-produttiva del sistema imprenditoriale del Paese.

Il vasto mondo delle piccole e medie imprese si sente, ormai, spinto ai margini del mercato. E questo sta avvenendo non tanto per la bassa qualità dei suoi prodotti, che in molti settori produttivi rimangono – in termini qualitativi – tra i più alti al mondo, bensì per l'aggravio di costi che proviene da un sistema fiscale altamente oppressivo, unito ad una revisione degli studi di settore decisa unilateralmente dal Governo e da una mole di nuovi e costosi adempimenti di carattere tributario che difficilmente serviranno a debellare – come nelle intenzioni del Governo – la vera evasione.

In questi ultimi mesi, le categorie produttive si sono espresse in maniera chiara sulla questione degli studi di settore. Confartigianato, ad esempio, ha manifestato forti preoccupazioni, in quanto quella che è stata costruita con gli "indicatori di normalità economica" 2007 non è affatto la realtà: è un

mondo virtuale creato a tavolino in base, appunto, ad una “normalità economica” che non sempre risulta replicabile in concreto. E’ una distorta fotografia della realtà, che ingigantisce in modo anormale e artificioso il numero di imprese non congrue.

Le politiche intraprese, da un anno e mezzo a questa parte, sugli studi di settore, mettono in evidenza tutte le distorsioni create sulla politica fiscale da questo Governo. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la finalità di far emergere il sommerso attraverso un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuenti, associazioni di categoria e amministrazione finanziaria dello Stato, vista non più come semplice esattore, ma come una parte dello Stato della quale si può cominciare ad avere fiducia e con la quale si può finalmente costruire un dialogo.

Sugli studi di settore, la verità è che gli indicatori elaborati dal Vice-Ministro Visco deformano la realtà in maniera totalmente arbitraria. Secondo l’Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi 2005, l’82,34% delle imprese risultava essere congruo (il 68,57 % in modo naturale e il 13,77 % successivamente) e solo il 17,66 % risultava essere non congruo. Sono dati del 2005, quindi che precedono il contenuto della manovra Finanziaria 2007 del Governo Prodi e Visco.

Pertanto, se non si è congrui rispetto alle previsioni statistiche sugli studi di settore, di fatto ci sono due strade che si possono seguire:

1. adeguarsi: va bene se il fatturato c’è, altrimenti si pagano tasse per un reddito inesistente;
2. invito al contraddittorio ed accertamento con adesione: in questo caso potrebbe essere una giusta strada da seguire, basta avere almeno un argomento valido.

È un dato di fatto, ormai, che nel nostro Paese, grazie al Governo delle Sinistre, gli studi di settore sono diventate una vera e propria “minimum tax” (ma troppo elevata per garantire la sopravvivenza delle imprese). O, in altri termini, un modo per prelevare legalmente altro denaro ai lavoratori autonomi, alle piccole e medie imprese e agli artigiani: un ingiustificato inasprimento degli studi di settore ai danni del sistema economico e produttivo che, inutilmente, chiede una riduzione della pressione fiscale.

Ora, la semplice esistenza di un meccanismo di questa natura, che stabilisce a priori in modo preventivo quanto una categoria economica debba produrre

come ricavato è già di per sé lesivo delle libertà delle singole imprese ed indicativo della mancanza di fiducia da parte dello Stato verso il vasto mondo del cosiddetto lavoro autonomo.

La dimostrazione evidente di come sia necessario e, ormai, inderogabile mandare a casa questo Governo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei cosiddetti studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 62 del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Per ricordare, comunque, vari sono stati i provvedimenti posti in essere dallo Stato che, in un certo qual modo, si avvicinavano, come impostazione, a quelli che poi sarebbero divenuti i veri e propri studi di settore.

Si ricordano:

- a) Visentini-ter (articolo 2, comma 29, del Decreto-Legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla Legge 17 febbraio 1985, n. 17);
- b) coefficienti di congruità (articoli 11 e 12 del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154);
- c) Minimum tax (D.P.C.M. 18 dicembre 1992);
- d) parametri (D.P.C.M. 29 gennaio 1996).

Per l'elaborazione di questo documento si sono consultati tra gli altri:

- Giancarlo Mariani, *“Molgora: i nostri imprenditori si difendano”* articolo tratto da *la Padania* del 27 settembre 2007;
- *Un Documento elaborato dall'On. Massimo Garavaglia (Gruppo parlamentare Lega Nord Padania – Camera dei Deputati)*;
- *Agenzia delle Entrate, Circolare N. 38/E, Roma, 12 giugno 2007 “Studi di settore. Periodo d'imposta 2006”*;
- *Agenzia delle Entrate “2006 – Analisi dell'evasione fondata sui dati IRAP - Anni 1998-2002” a cura di Stefano Pisani, Cristiano Polito.*

4

NON GIOCO PIU'

*Astenersi dall'acquisto di biglietti delle varie lotterie, del Lotto, del Superenalotto, del Gratta e vinci e dall'utilizzo di macchinette mangia-soldi.
Nel 2006 gli italiani hanno speso per il gioco 36 miliardi di euro.
L'astensione dal gioco comporterà la salvaguardia dei risparmi delle nostre famiglie.*

“Il gioco è la tassa sui poveri” – Cavour

Attraverso la Legge Finanziaria per il 2007, la Legge n. 248/2006 (la cosiddetta Visco-Bersani) e i conseguenti Decreti ministeriali e direttoriali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, il Governo Prodi ha istituito nuove forme di gioco e nuovi punti-gioco (si stimano circa 7mila nuovi punti di vendita), consentendo tra l'altro anche alle sale Bingo di installare apparecchi da gioco.

Il gioco in questo momento rappresenta una vera e propria manna per le casse dello Stato, che solamente nel 2006 ha incassato quasi 7 miliardi di euro. L'azienda giochi risulta essere la quinta in Italia come fatturato, dietro solo a Ifi-Fiat, Telecom, Eni ed Enel.

Gli italiani giocano dunque in maniera sistematica a tutte le formule proposte, e il 2006 ha visto il comparto dei giochi pubblici nel suo complesso crescere del 24% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa i 36 miliardi di euro di raccolta.

Secondo i dati forniti dall'Agicos (Agenzia giornalistica concorsi e scommesse), la quota pro capite che gli italiani destinano ai giochi arriverà nel 2007 a 651 euro, uno dei valori più alti del mondo. Nel 2006 la spesa pro capite era stata di 599 euro, quindi la crescita in termini percentuali è dell'8,7%

mentre nel 2003 gli italiani hanno speso per il gioco 289 euro a testa, meno della metà della spesa attuale.

Il progresso è stato quindi continuo: 273,71 euro nel 2002; 289,60 euro nel 2003; 428,41 euro nel 2004; 487,49 euro nel 2005; 599,13 euro nel 2006; e si stimano 651,09 euro nel 2007.

Con le novità previste per quest'anno, il mercato potrebbe chiudere il 2007 con una cifra superiore ai 40 miliardi di euro spesi dai cittadini per giocare.

Il settore degli apparecchi da intrattenimento ha determinato per l'erario un gettito che nel 2006 è stato di circa 2 miliardi (+25% sul 2005).

Gli apparecchi installati nei pubblici esercizi risultano essere circa 200mila e la Regione con la maggiore diffusione è la Lombardia.

Dopo gli apparecchi a premio, nel 2006 il Lotto è stato il settore che ha registrato la raccolta più consistente, attestandosi a 6,6 miliardi di euro. Sostanzialmente stabile l'andamento del Superenalotto, che ha raccolto 2 miliardi (+0,9%). E' triplicata, invece, la raccolta delle lotterie, aumentata in un anno del 157% a quota 3,9 miliardi.

Positivo andamento anche per le scommesse ippiche e per quelle sportive, che hanno raccolto rispettivamente 3 e 2,5 miliardi con un incremento rispettivamente del 4,8 e del 40%. Appare in ripresa (+131%) anche il Bingo, con una raccolta di 1,7 miliardi.

Di fronte alla crescita quasi pari a zero sia del PIL che del reddito pro capite, la spesa del cittadino per il gioco appare dunque in costante (e pericolosa) crescita. Le famiglie italiane hanno modificato la propria spesa, passando da consumi di beni primari al consumo di gioco. Il disagio sociale si è di conseguenza espanso velocemente, con effetti particolarmente negativi sia per le famiglie che per l'economia.

In particolare, i giochi che si possono definire individuali (come, ad esempio, il Gratta e vinci e le Slot machine) producono, secondo il sociologo Maurizio Fiasco una forte dipendenza (ludopatia). Il Gratta e vinci, ad esempio, sta producendo effetti disastrosi per le famiglie.

Il prezzo medio di un biglietto del Gratta e vinci supera i 3 euro, mentre il 50% del totale delle vendite è costituito da biglietti da 5 e 10 euro.

Confrontando i vari sistemi, l'Italia sembra essere l'unico Paese al mondo che consente la vendita di biglietti di Gratta e vinci di importo così elevato (10 euro).

Sotto questo aspetto, i governi stranieri dimostrano di voler tutelare il giocatore e non di favorire gli operatori.

Che significato ha dunque la tanto pubblicizzata campagna di “Gioco responsabile”, se poi si autorizza la messa in vendita di biglietti del Gratta e vinci da 10 euro?

Inoltre, è molto forte la sensazione che oggi esista una stretta relazione tra la spesa per il gioco ed il sempre maggior ricorso al credito al consumo ed ai piccoli prestiti personali, e probabilmente anche all’usura.

Il problema è ora ulteriormente aggravato dalla diffusione di Internet e dalle possibilità interattive delle pay-tv. Basta accendere la TV o avere un computer, una connessione e una carta di credito per dilapidare somme considerevoli in poche ore di gioco, con le cosiddette “scommesse on line”.

In questo modo si apre uno scenario inedito: si gioca da casa in un contesto che al giocatore appare rassicurante, ma soprattutto si moltiplicano le occasioni per giocare. Anche in questo caso si provocano pesantissimi costi sociali.

E’ necessario dunque porre un freno a questo pericoloso fenomeno.

L’obiettivo è quello di salvaguardare le nostre famiglie, già duramente colpite dalla tassazione applicata da questo Governo.

ESEMPIO PRATICO

Per aderire allo sciopero fiscale, possiamo limitare l’importo che destiniamo ai diversi tipi di gioco.

Così facendo, si ridurranno le entrate che allo Stato derivano da questo tipo di attività ma miglioreremo il bilancio familiare.

Ad esempio, se si riducessero della metà le somme che solitamente si spendono per il gioco, a fine anno l’erario avrebbe minori entrate per 3,5 miliardi di euro, pari a circa 7mila miliardi di vecchie lire!

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,

recante riforma dell'organizzazione del Governo;

- L'articolo 12, comma 2, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio Decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
- Articolo 3, comma 77, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;
- In particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
- La Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)";
- Le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007 (Modalità di gestione degli importi

dovuti dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore).

5

VERSARE ALLE REGIONI

Lo Stato non sanziona chi (sbagliando), in sede di dichiarazione dei redditi, paghi i propri tributi alle regioni o agli enti locali e non allo Stato, a patto che l'importo dovuto sia versato correttamente.

Quando si ha a che fare col fisco, il terrore del contribuente è quello di sbagliare qualche adempimento ed essere obbligato a pagare cifre spropositate in termini di sanzioni e soprattasse. Tuttavia esiste un caso in cui questo non avviene: se qualcuno dovesse sbagliare l'indicazione del codice tributo nel modello di versamento F 24 (modello utilizzato per il versamento della grande maggioranza delle imposte, tasse e contributi dovuti da privati a imprese), versando, ad esempio, le imposte alla regione o al comune di appartenenza, non ci sarebbero sanzioni.

Se l'importo totale è conforme alla dichiarazione dei redditi ma non dovesse essere stato versato con il codice tributo corretto, l'Agenzia delle Entrate invia, successivamente, una comunicazione con la quale lamenta la mancanza di un versamento.

Con questa comunicazione il contribuente si deve recare presso l'ufficio per correggere il codice: egli non riceverà alcuna sanzione perché, avendo versato l'importo corretto, l'errore è considerato formale, anche se i soldi sono finiti ad un ente (regione o comune) diverso dallo stato.

Indicare il codice tributo dell'Irap anziché quelli dell'Irpef, dell'Ires o dell'Iva nei modelli di versamento dell'F24 potrebbe far arrivare alle casse del Nord non meno di 50 miliardi di euro.

Infatti, il tempo che intercorre tra l'effettuazione del versamento, il controllo della corretta compilazione della dichiarazione e l'invio della comunicazione

di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate è, di prassi, da un minimo di 18 mesi a un massimo di 24. In quest’arco di tempo le Regioni del Nord potrebbero gestire fino a 50 miliardi di euro.

ESEMPIO PRATICO

Dal modello unico risulta che ho un debito di 100 Euro di Irpef: se per errore lo versassi con il codice tributo dell’Irap della mia Regione e NON dell’Irpef, l’errore non sarebbe sanzionabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 21 Gennaio 2002 , avente all’oggetto Servizio di assistenza ai contribuenti da parte degli uffici locali per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24, afferma di aver demandato: “(...) agli uffici locali la possibilità di sanare anche preventivamente alla liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti afferiscono, alcuni errori commessi dai contribuenti. (...) Si precisa inoltre, che le correzioni che gli uffici possono apportare a seguito delle istanze dei contribuenti, si riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo”.

Poiché l’art. 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della Legge 27 luglio 2000, n° 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che le sanzioni non sono erogate nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta, gli errori sanabili si configurano come violazioni meramente formali.

Pertanto, gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Infatti, l’articolo recita espressamente:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

La conseguenza di questo errore sarebbe che la somma versata verrebbe incassata dal Nord anziché da Roma e - fino al momento della presentazione dell'istanza per la correzione del dato erroneamente indicato sul versamento - rimarrebbe nelle casse delle regioni del Nord.

Sembra un paradosso, ma l'errore del contribuente potrebbe realizzare il federalismo fiscale.

NOTE

1. per il Mod. F24 - Modello Unico per la presentazione della dichiarazione dei redditi si veda l'ALLEGATO 1

2. La circolare dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile dal link: <http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebcdef481ae5d5e/cir5e.pdf>

3. Il testo storico della L. 212/00 è scaricabile dal link: http://www.finanze.it/dossier_tematici/statuto_diritti_contribuenti/l_212_2000.pdf

4. Per l'elaborazione del presente contributo si è consultato:

Filippo Poletti, L'errore del contribuente per il Federalismo fiscale, la Padania, 22.09.07, scaricabile dal link:

<http://www.lapadania.com/PadaniaOnLine/Articolo.aspx?pDesc=82077,1,1>

6

ABOLIZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

La Lega Nord presenterà una proposta di legge di iniziativa popolare in modo che anche i lavoratori dipendenti ed i pensionati possano ricevere una busta paga ed una pensione al lordo dei tributi e possano pagarli, come i lavoratori autonomi, dopo aver fatto le necessarie deduzioni e detrazioni.

Chi è il sostituto d'imposta?

Il sostituto d'imposta è il datore di lavoro, l'ente previdenziale, ecc., che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato (Fonte: Agenzia delle Entrate).

L'istituto del sostituto d'imposta è sicuramente il tentativo più riuscito dello Stato per indurre a pagare le tasse i suoi cittadini con la minore consapevolezza possibile; ossia è uno strumento per rendere indolore e impercettibile il pagamento delle tasse. In questo modo in Italia i lavoratori dipendenti ed i pensionati non si rendono conto di quanto siano tartassati dallo Stato, ricevendo in cambio servizi inefficienti.

Inoltre, con il sostituto d'imposta i lavoratori dipendenti ed i pensionati pagano le tasse mensilmente, contestualmente al ricevimento dello stipendio e della pensione. E, se con la dichiarazione dei redditi risultano a credito nei confronti dello Stato (cosa che avviene molto spesso), devono addirittura attendere dei mesi (dal mese di luglio al mese di settembre dell'anno successivo) per riavere rimborsate le tasse pagate in più e senza ricevere alcun interesse.

Abolendo invece il sostituto d'imposta, i lavoratori dipendenti ed i pensionati si ritroverebbero quantomeno con uno stipendio o una pensione più alta del

23% (la prima aliquota dello scaglione irpef); inoltre, pagherebbero le tasse due volte all'anno (acconto a novembre e saldo nel mese di maggio dell'anno successivo), come tutti gli altri cittadini (lavoratori autonomi, professionisti, imprese...), deducendo, prima di pagare le tasse, le spese sostenute per il medico, il dentista, per l'affitto della casa, le spese per la famiglia...

Insomma, si pagherebbero le tasse sul vero reddito!

Con l'abolizione del sostituto d'imposta anche le stesse aziende e gli stessi datori di lavoro ne trarrebbero dei benefici, perché non sarebbero più costretti a fare gratuitamente i gabellieri per questo Stato, con il rischio di dover pagare delle sanzioni amministrative e penali se compiono degli errori di calcolo o versano in ritardo le tasse trattenute ai loro dipendenti.

Nel 1995 si era tentato di abolire il sostituto d'imposta con un referendum, ma la Corte Costituzionale aveva dichiarato il quesito referendario illegittimo. Ecco perché la Lega Nord intende ora presentare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare per l'abolizione del sostituto d'imposta. Il primo passo è già stato compiuto depositando il testo, il 10 ottobre scorso, alla Corte di Cassazione. Ma, la proposta di legge, per poter essere discussa in Parlamento dovrà essere accompagnata da almeno 50.000 firme.

Quindi si invitano tutti gli elettori a sottoscrivere la nostra proposta di legge per l'abolizione del sostituto d'imposta.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo la busta paga di un'impiegata di 3° livello del settore del terziario, senza carichi di famiglia e con un superminimo di 315 euro:

Retribuzione mensile lorda,	euro 1.768,21
Ritenute INPS (a carico del lavoratore = 9,19%)	euro 162,50
Imponibile fiscale	euro 1.605,71
Imposta Irpef lorda (23,78%),	euro 381,84
Addizionale Irpef regionale (1,3%),	euro 20,87
Detrazione lavoro dipendente,	euro 88,86
Totale ritenuta fiscale,	euro 313,85
Netto in busta paga,	euro 1.291,86

Abolendo il sostituto d'imposta l'importo mensile, che finirebbe in tasca all'impiegata, sarebbe invece di **euro 1605,71** (l'imponibile fiscale).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 64 del DPR n. 600/1973 definisce sostituto d'imposta "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, in fatti o situazioni a queste riferibili ed anche a titolo di acconto".

Articoli di legge che vengono abrogati nella Proposta di legge di iniziativa popolare della Lega Nord:

Art. 23 del DPR n. 660/1973 "Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente".

Sono redditi di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori, anche sotto forma di erogazioni liberali, percepiti dal lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro.

Sono altresì considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria sui redditi di lavoro.

Art. 24 del DPR n. 600/1973 "Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".

Sono, per esempio, considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e delle cooperative della piccola pesca (nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%);
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
- le rendite vitalizie a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le remunerazioni dei sacerdoti,
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni amministrative

Art. 25 del DPR n. 600/1973 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su

altri redditi”.

Sono redditi di lavoro autonomo:

- i compensi corrisposti ad esercenti arti o professioni residenti sul territorio dello Stato per prestazioni di lavoro autonomo effettuate in Italia o all'estero
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione;

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, SECONDO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE
25 MAGGIO 1970, N. 352 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

“Abolizione del sostituto d'imposta”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge ha lo scopo di abolire il meccanismo del “sostituto d'imposta” (disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973), ossia il sistema che impedisce ai lavoratori di ricevere per intero, in busta paga, la propria retribuzione.

Oggi, infatti, è il datore di lavoro che trattiene alla fonte, versandole direttamente allo Stato, le tasse dovute dal cittadino contribuente, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti spesso pagano più del dovuto.

L'approvazione di tale proposta di legge, invece, permetterebbe loro di ricevere direttamente l'intero stipendio e di versare essi stessi allo Stato, in un secondo momento, le tasse dovute; sarebbero così in grado di verificare concretamente l'esatto importo del prelievo fiscale e potrebbero più consapevolmente pretendere dallo Stato un corretto rendiconto e una maggiore trasparenza nella gestione del denaro riscosso.

Con l'abolizione di questo meccanismo ciascuno cittadino avrebbe inoltre chiara conoscenza di quanto effettivamente l'imposizione fi-

scaie incida sul proprio guadagno e sul proprio reddito.

La Lega Nord sostiene da anni la necessità di superare questo sistema vecchio ed iniquo, nella convinzione che il lavoratore abbia il diritto di versare egli stesso le proprie imposte al fisco, dopo aver detratto le spese per l'assistenza sanitaria, per l'istruzione dei figli, per la casa e gli altri costi sostenuti.

Trattenere in anticipo parte della remunerazione per gli adempimenti fiscali non è accettabile dal punto di vista etico!

L'abolizione del sostituto d'imposta concretizzerebbe una riforma di grande portata, non solo dal punto di economico-fiscale, ma anche di giustizia sociale.

L'articolo unico di cui consta la presente proposta di legge di iniziativa popolare prevede dunque l'abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", che disciplinano l'istituto del sostituto d'imposta, i soggetti destinatari e le modalità applicative.

Conseguentemente si intendono abrogate tutte le successive disposizioni di integrazione o modificazione della suddetta normativa.

Art. 1

Gli articoli 23, 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

7

BOT E CCT

Un investimento utile: ma per chi?

Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa sono i BOT e i CCT.

I **BOT** (*Buoni Ordinari del Tesoro*) sono titoli a breve termine che possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro o per un multiplo di tale cifra e della durata di 3, 6 e 12 mesi o qualsiasi altra durata compresa entro l'anno ed espressa in giorni. L'interesse è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione.

I **CCT** (*Certificati di Credito del Tesoro*) sono titoli a tasso variabile con la durata di 7 anni che possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro o per un multiplo di tale cifra.

Vengono acquistati perché, se venduti prima della scadenza, generalmente assicurano un capitale uguale a quello inizialmente investito.

I risparmiatori acquistano BOT, CCT e altri titoli di Stato perché li ritengono più sicuri rispetto ad altre forme di investimento. Di fatto, quindi, il risparmiatore presta allo Stato i propri risparmi e lo Stato si impegna a rimborsare l'investimento secondo le norme che regolano i singoli titoli.

Purtroppo, per il nostro Paese, il debito pubblico è un grave problema che dovrebbe essere risolto diminuendo la spesa pubblica e non, al contrario, emettendo in continuazione titoli di Stato.

Secondo gli ultimi dati disponibili: “Il debito complessivo delle Pubbliche Amministrazioni italiane alla fine del 2005 è risultato pari al 106,6% del PIL. Com’è noto questa grandezza è un aggregato che tiene conto sia delle passività delle Amministrazioni Centrali, che al 30 settembre 2006 risultavano pari circa al 94% del totale, che di quelle emesse dalle Amministrazioni Locali nell’ambito della loro sfera di autonomia. Il debito delle Amministrazioni Centrali è costituito a sua volta per circa l’85% da titoli di Stato, [...]” (*Linee guida della gestione del debito pubblico – Anno 2007, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, pag. 1*).

Secondo la Banca d’Italia a luglio 2007 il debito pubblico del Paese ammontava a 1.622 miliardi di euro. Una cifra assolutamente imponente!

Ma, acquistando titoli di Stato, gli investitori non avranno alcuna ricaduta positiva sul proprio territorio. Si tratta quindi di una forma di investimento che “serve” solamente allo Stato. Occorre evidenziare che, il rendimento dei BOT annuali e trimestrali è in discesa. Inoltre, il rendimento dei Titoli di Stato è soggetto all’aliquota fiscale del 12,5%. La ritenuta è applicata al momento dell’acquisto per i BOT e al rimborso per gli altri titoli.

Tutto questo ad oggi, dato che esponenti autorevoli del Governo Prodi quali il ministro Padoa-Schioppa e il viceministro Visco, hanno più volte espresso l’intenzione di intervenire sulle rendite finanziarie, ad esempio, unificando l’aliquota al 20%. Invitiamo quindi i cittadini a rivolgersi ad altre forme di investimento. Ma perché lo chiediamo in questo momento?

Perché la spesa pubblica aumenta, così come il livello di tassazione generale; diminuisce il potere d’acquisto dei cittadini a scapito dei consumi interni; rimangono invariati gli stipendi ma aumentano le rate dei mutui e i servizi. In definitiva, è sempre più difficile arrivare alla fine del mese.


Allora, perché acquistare i titoli di uno Stato che non pensa a noi cittadini?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 30 dicembre 2003 n. 398 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”.

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 gennaio 2007 “Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003 n. 398.


COMPOSIZIONE DEI TITOLI DI STATO
in circolazione al 31 Ottobre 2007



Tipologia titolo	mln. €uro	%
BOT	140.150,00	10,56%
BOT Flessibili	11.500	0,87%
CCT	193.368,56	14,56%
CTZ	43.063,00	3,24%
BTP	778.765,92	58,66%
BTP €i	78.443,74	5,91%
BTP atipici	890,13	0,07%
Estero in €uro	78.215,68	5,89%
<i>di cui Titoli Ispa</i>	<i>9.502,91</i>	<i>0,72%</i>
Estero in valuta	3.280,03	0,25%
Totale	1.327.677,07	100%
Vita Media del Debito		
6,78		

TITOLI IN SCADENZA NEI PROSSIMI 12 MESI (mln. €uro)
Aggiornamento dati al 31 ottobre 2007

MESI	BOT	BTP	CCT	CTZ	ESTERO		TOTALE ESTERO	TOTALE
					Euro	Valuta		
nov-07	18.500	14.742			181		181	33.423
dic-07	26.500				1.885		1.885	28.385
gen-08	19.900	14.141					-	34.041
feb-08	16.000	15.771					-	31.771
mar-08	16.250				2.642		2.642	18.892
apr-08	18.000		9.592				-	27.592
mag-08	6.500	22.174		15.968	3.661		3.661	48.303
giu-08	5.500	17.545			2.324		2.324	25.369
lug-08	6.000		401		1.680		1.680	8.081
ago-08	6.000				621		621	6.621
set-08	7.000	28.770	9.833		622		622	46.225
ott-08	5.500						-	5.500
TOTALE	151.650	113.144	19.826	15.968	13.617	-	13.617	314.204



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

8

BOR - Buoni Ordinari Regionali

I Buoni ordinari emessi dalle regioni o dagli enti locali consentono l'autofinanziamento delle infrastrutture. Si potranno così realizzare la Pedemontana e il passante di Mestre.

I risparmiatori hanno sempre considerato un investimento “sicuro” l’acquisto di titoli di Stato e cioè di BOT e CCT.

Acquistare i Buoni Ordinari del Tesoro significa affidare i nostri risparmi (spesso i risparmi di una vita) allo Stato che, generalmente, non li utilizza per realizzare le opere necessarie ai nostri territori ma li usa in gran parte per finanziare il debito pubblico.

In realtà, possiamo investire i nostri risparmi in altro modo e in forme più ancorate al nostro territorio.

Nell’ambito della protesta fiscale e nell’ottica di arrivare quanto prima all’attuazione del federalismo fiscale, proponiamo di investire i nostri risparmi, non più in titoli di Stato ma nei BOR e cioè nei Buoni Ordinari Regionali. I BOR, infatti, sono emessi direttamente dalle Regioni allo scopo di finanziare opere e infrastrutture. Ogni Regione può quindi emettere titoli sicuri che devono essere obbligatoriamente vincolati ad uno o più investimenti, da realizzare sul proprio territorio.

La legge consente da tempo alle Regioni (così come alle Province ed ai Comuni) di emettere i buoni ordinari. Bisogna, pertanto, da un lato sollecitare ancora di più le Regioni ad emettere i BOR, e dall’altro invitare gli Istituti di credito ad impegnarsi per rendere possibile la collocazione dei titoli regionali tra gli investitori. Quindi, è necessario che le Regioni si responsabilizzino ed investano maggiormente in opere pubbliche e che le banche favoriscano

una rete di collocazione sul mercato dei BOR che, fino ad oggi, sono stati collocati per lo più tra gli investitori istituzionali.

La differenza tra i Buoni Ordinari Regionali e quelli provinciali e comunali sta nel fatto che le Regioni, per legge, possono indebitarsi di più avendo meno vincoli da osservare rispetto alle Province e ai Comuni.

Il debito delle Regioni non può superare il 25% delle entrate correnti. Ad esempio, le Regioni del Nord non hanno superato tale quota di indebitamento e perciò possono emettere titoli territoriali dedicati e BOR.

Acquistare BOR (regionali) al posto dei BOT (statali) significa comprare titoli che procurano un beneficio alla nostra Regione.

Avviamo quindi un processo costruito su una rete di investimenti regionali (BOR) al fine di vedere finalmente realizzate le opere che da tempo chiediamo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 16 maggio 1970 n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”

Articolo 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

La legge regionale che autorizza l’accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l’effettuazione dell’operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il

credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

La tabella di seguito riportata si riferisce all'emissione dei titoli relativi agli Enti Territoriali aggiornata al 23/3/2007. Si possono vedere le emissioni dei titoli in ciascuna Regione, il loro ammontare, la tipologia del tasso e l'indicizzazione.

Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 00-15 FLTG EUR	129.114.000,00	EUR	4/19/00	4/19/15	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.18	
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 01-16 FLTG EUR	93.300.000,00	EUR	7/5/01	7/5/16	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.16	
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 1 02-32 FLTG EUR	493.000.000,00	EUR	12/20/02	12/20/32	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.35	
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 4 TR 1 04-24 FLTG EUR	250.000.000,00	EUR	11/25/04	11/25/24	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.165	
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 5 TR 1 06-26 4.408% EUR	115.000.000,00	EUR	5/5/06	5/5/26	FISSO	4.408000000000000000000004	
ABRUZZO-MUNICIPAL EMTN PGM SR 6 TR 1 07-37 4.45% EUR	138.000.000,00	EUR	3/1/07	3/1/37	FISSO	4,45	
BASILICATA-BOR 04-19 TV EUR	24.756.000,00	EUR	10/1/04	4/1/19	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.09	
CAMPANIA-MUNICIPAL GMTN PGM SR 2 TR 1 06-26 4.849% EUR	1.090.000.000,00	EUR	6/29/06	6/29/26	FISSO	4,849	
CAMPANIA-MUNICIPAL GMTN PGM SR 1 TR 1 06-36 6.262% USD (REGULATION S)	1.000.000.000,00	USD	6/29/06	6/29/36	FISSO	6,262	
EMILIA ROMAGNA-BOR 05-20 3.663% EUR	159.309.000,00	EUR	11/25/05	11/25/20	FISSO	3.6629999999999998	
ABRUZZO							
BASILICATA							
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA							

Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 01-16 FLTG EUR	218.590.000,00	EUR	5/4/01	5/4/16	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.12	
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 TR 1 02-17 FLTG EUR	129.800.000,00	EUR	12/17/02	12/17/12	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.06	
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 1 03-13 FLTG EUR	199.472.000,00	EUR	12/10/03	12/10/13	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.04125	
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 4 TR 1 04-19 FLTG EUR	328.683.000,00	EUR	11/19/04	11/19/19	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.03998	
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM 05-20 3.56% EUR	387.000.000,00	EUR	12/16/05	12/16/20	FISSO	3.5600000000000001	
FRIULI VENEZIA GIULIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 TR 1 06-21 4.0818% EUR	286.000.000,00	EUR	11/2/06	11/2/21	FISSO	4.0818	
LAZIO-MUNICIPAL MTN PGM SR A 98- 18 6.20% USD (RULE144A)	200.000.000,00	USD	2/19/98	2/1/18	FISSO	6.2000000000000002	
LAZIO-MUNICIPAL GMTN PGM SR 3 98-28 5.695% EUR	250.000.000,00	EUR	6/23/98	6/23/28	FISSO	5.6950000000000003	
LAZIO-MUNICIPAL MTN PGM 00-15 6.355% EUR	250.000.000,00	EUR	2/16/00	2/16/15	FISSO	6.355	
LAZIO-MUNICIPAL GMTN PGM 02-28 5.695% EUR	300.000.000,00	EUR	12/23/02	6/23/28	FISSO	5.6950000000000003	
LAZIO-MUNICIPAL GMTN PGM SR 2 TR 1 04-34 FLTG EUR	100.000.000,00	EUR	8/9/04	8/9/34	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.22	
LAZIO-MUNICIPAL GMTN PGM SR 1 TR 1 04-34 EUR FOI LINKED	200.000.000,00	EUR	8/9/04	8/9/34	INDEX LINKED	MAX [2.435%; 2.435%*(FOIT/FOI0)]	
LAZIO-MUNICIPAL GMTN PGM 05-28 5.695% EUR (FUNGIBLE XS0159264570)	500.000.000,00	EUR	6/23/05	6/23/28	FISSO	5.695000000000000003	
FRIULI VENEZIA GIULIA							
LAZIO							

Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
LIGURIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 00-20 FLTG EUR	50.000.000,00	EUR	4/12/00	4/12/20	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.15	
LIGURIA-MUNICIPAL FRN 04-19 EUR	80.000.000,00	EUR	11/18/04	11/18/19	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.15	
LIGURIA-MUNICIPAL FRN 04-24 EUR	120.000.000,00	EUR	11/18/04	11/18/24	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.18	
LIGURIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 1 04-34 4.795% EUR	100.000.000,00	EUR	11/22/04	11/22/34	FISSO	4,795	
LIGURIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 2 05-34 4.795% EUR (FUNGIBLE XS0205761892)	200.000.000,00	EUR	11/22/05	11/22/34	FISSO	4,795	
LIGURIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 3 06-34 4.795% EUR (FUNGIBLE XS0205761892)	120.000.000,00	EUR	11/22/06	11/22/34	FISSO	4,795	
LOMBARDIA-MUNICIPAL NOTES 02-32 5.804% USD	1.000.000.000,00	USD	10/24/02	10/25/32	FISSO	5.804	
MARCHE-MUNICIPAL NOTES 00-20 7.486% USD (REGULATION S)	150.000.000,00	USD	4/20/00	4/20/20	FISSO	7,486	
MARCHE-MUNICIPAL NOTES 02-18 4.71% EUR	855.414.000,00	EUR	12/2/02	12/31/18	FISSO	4,71	
MARCHE-MUNICIPAL EMTN PGM SR 4 TR 1 03-23 4.6478% EUR	400.000.000,00	EUR	6/27/03	6/27/23	FISSO	4,6478	
MOLISE-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 03-33 FLTG EUR	100.000.000,00	EUR	12/15/03	12/15/33	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.40	
MOLISE-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 TR 1 05-35 FLTG EUR	80.550.000,00	EUR	4/20/05	4/20/35	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.14875	Estinzione mutui con banche
LIGURIA							
LOMBARDIA							
MARCHE							
MOLISE							

	Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
MOLISE	MOLISE-MUNICIPALE EMTN PGM SR 1 TR 2 06-33 FLTG EUR (FUNGIBLE XS0181850834)	86.774.000,00	EUR	6/15/06	12/15/33	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.40	
PIEMONTE	PIEMONTE-BOR 04-33 TV EUR	435.056.000,00	EUR	1/13/04	12/31/33	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.13	
	PIEMONTE-MUNICIPAL EMTN PGM 06-36 FLTG EUR	1.800.000.000,00	EUR	11/27/06	11/27/36	VARIABILE	EURIBOR 3M +0.155	
	PIEMONTE-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 06-13 4.094% EUR	56.000.000,00	EUR	11/27/06	11/27/13	FISSO	4,094	
PUGLIA	PUGLIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 03-23 FLTG EUR	870.000.000,00	EUR	2/6/03	2/6/23	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.40	
SARDEGNA	SARDEGNA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 04-34 4.383% EUR	500.000.000,00	EUR	12/20/04	12/20/34	FISSO	4,383	
	SARDEGNA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 TR 1 05-35 4.022% EUR	500.000.000,00	EUR	11/28/05	11/28/35	FISSO	4.0220000000000002	
SICILIA	SICILIA-MUNICIPAL MTN PGM SR 1 00-10 6.105% EUR	670.000.000,00	EUR	5/19/00	5/19/10	FISSO	6,105	
	SICILIA-MUNICIPAL MTN PGM SR 2 00-15 6.15% EUR	568.000.000,00	EUR	12/11/00	12/11/15	FISSO	6,15	
	SICILIA-MUNICIPAL GMTN PGM SR 1 TR 1 03-16 FLTG USD (REGULATION S)	981.250.000,00	USD	12/22/03	12/22/16	VARIABILE	LIBOR 6M +0.17	
TOSCANA	TOSCANA-BOR 01-21 TV EUR	25.823.000,00	EUR	12/14/01	12/14/21	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.08	
	TOSCANA-BOR 02-16 5.1965% EUR	13.408.000,00	EUR	2/8/02	12/31/16	FISSO	5,1965	
	TOSCANA-BOR 02-16 5.1779% EUR	48.328.000,00	EUR	2/8/02	12/31/16	FISSO	5,1779	

Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
TOSCANA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 02-22 FLTG EUR	465.000.000,00	EUR	6/12/02	6/12/22	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.15	
TOSCANA-BOR 02-17 4.73% EUR	66.134.000,00	EUR	10/17/02	10/17/17	FISSO	4,73	Interventi nel settore delle calamità naturali previsti all'ordinanza ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3192 del 28 marzo 2002
TOSCANA-BOR 02-17 4.6595% EUR	75.605.000,00	EUR	10/17/02	10/17/17	FISSO	4.6595	Sostituzione veicoli di trasporto pubblico locale con più di 15 anni di vita
TOSCANA-BOR 02-17 4.722% EUR	27.321.000,00	EUR	10/17/02	10/17/17	FISSO	4,722	Difesa del suolo dal dissesto idrogeologico del bacino dell'Arno
TOSCANA-BOR 06-56 TV EUR	100.000.000,00	EUR	7/26/06	7/31/56	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.158	
TOSCANA-BOR 06-41 TV EUR	100.000.000,00	EUR	7/26/06	7/31/41	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.073	
TOSCANA							

Emissione	Ammontare	Valuta	Data inizio	Data scadenza	Tipologia tasso	Indicizzazione	Investimenti
UMBRIA	UMBRIA-MUNICIPAL NOTES PGM SR 2 00-19 6.06268% EUR	EUR	11/10/00	12/31/19	FISSO	6.06268	
	UMBRIA-MUNICIPAL FRN 01-31 EUR	EUR	3/26/01	3/26/31	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.20	
	UMBRIA-MUNICIPAL NOTES PGM SR 3 01-20 4.92367% EUR	EUR	11/9/01	12/31/20	FISSO	4.92367	
	UMBRIA-MUNICIPAL NOTES 02-17 5.425% EUR (REGULATION S)	EUR	5/21/02	12/31/17	FISSO	5.425	
	UMBRIA-MUNICIPAL NOTES 02-18 4.85965% EUR	EUR	11/21/02	12/31/18	FISSO	4.85965	
	UMBRIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 03-23 FLTG EUR	EUR	12/12/03	12/12/23	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.15	
UMBRIA	UMBRIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 2 TR 1 03-18 4.38% EUR	EUR	12/12/03	12/31/18	FISSO	4.38	
	UMBRIA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 3 TR 1 05-19 3.6448% EUR	EUR	4/22/05	12/31/19	FISSO	3.6448	
VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA-MUNICIPAL EMTN PGM SR 1 TR 1 01-21 FLTG EUR	EUR	5/28/01	5/28/21	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.16	
	VALLE D'AOSTA-BOR 06-26 4.197% EUR	EUR	12/29/06	12/31/26	FISSO	4.197	
VENETO	VENETO-BOR 03-18 TV EUR	EUR	12/23/03	12/31/18	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.06125	
	VENETO-BOR 04-24 TV EUR	EUR	12/15/04	12/15/24	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.0473	
	VENETO-BOR 06-26 TV EUR	EUR	3/13/06	6/30/26	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.0229	
	VENETO-MUNICIPAL NOTES 06-46 FLTG EUR	EUR	12/7/06	12/7/46	VARIABILE	EURIBOR 6M +0.12	

9

VADEMECUM DEL CITTADINO

Paghiamo montagne di tasse che non avremmo dovuto pagare per ignoranza o superficialità. Lo stato ci frega già molti dei nostri soldi, facciamo almeno in modo di non regalargliene altri.

Paga e taci somaro Lombardo, questo era scritto su uno dei più bei manifesti della Lega, insieme a quello della gallina dalle uova d'oro. Somaro Lombardo, Piemontese, Veneto, Emiliano, ecc. ecc.. L'attuale pressione fiscale ha raggiunto livelli pari al 43% in teoria anche se, in pratica, è molto più alta. Questa, infatti, si calcola rapportando le tasse pagate al Prodotto interno lordo (Pil), che, però, è misurato prendendo in considerazione una quota del nero stimato (cioè di reddito prodotto da chi le tasse non le paga). Il risultato è che la pressione fiscale reale è ampiamente oltre il 50% per chi le tasse le paga, e cioè, prima di tutto, i Padani. Occorre ricordare, infatti, che l'evasione per lavoro nero pro-capite al centro-sud è tripla rispetto alla Padania: ad esempio, 500 euro in Lombardia contro i 1.500 euro della Calabria.

Per quello che riguarda le Piccole e medie imprese (Pmi), artigiani, e commercianti, invece, arriviamo addirittura ad una imposizione del 55%.

Si deve dire basta, perciò, a questo perverso meccanismo teso a colpire i soliti noti ed adottare tutta una serie di accorgimenti che la normativa fiscale consente di utilizzare.

Iniziamo ad essere consapevoli delle tasse che paghiamo. I nostri nonni dicevano: "Tutt i cinq gheì vann a la lira" intendendo con ciò che anche qualche euro può servire, a noi, per non morire strangolati dal fisco, e, in generale, come forte e deciso segnale a questo ingordo sistema.

Ci sono cento modi per pagare il giusto e molti non li applicano fino in fon-

do: per pigrizia, per non conoscenza, per mancanza di tempo, per la perdita delle pezze giustificative e per tanti altri motivi; se iniziassimo ad applicarli, faremmo molto male alle casse romane: almeno 1 miliardo di nostri soldi rimarrebbero in Padania.

ESEMPI PRATICI

Nei modelli di dichiarazione dei redditi sono presenti specifiche sezioni relative alle spese per le quali sono riconosciute detrazioni e deduzioni dalle tasse. Nel modello Unico persone fisiche, per esempio, abbiamo il Quadro RP “Oneri e Spese” dove dovranno essere calcolate deduzioni e detrazioni d’imposta (ALLEGATO 1), mentre per chi compila il 730 dovranno essere indicate, nel quadro E, solamente le spese effettivamente sostenute (che poi saranno calcolate direttamente dal sostituto d’imposta o dal CAF - Centro di Assistenza Fiscale al quale si presenta la dichiarazione).

La corretta compilazione di questi quadri è di fondamentale importanza per la determinazione delle deduzioni e delle detrazioni e per il riconoscimento dello stesse. La spesa che si vuole portare in detrazione (riduzione d’imposta) o deduzione (riduzione dell’imponibile), a seconda di cosa prevede la norma, va documentata con scontrino fiscale, ricevuta, fattura, ecc. Il contribuente dovrà conservare tale documentazione e presentarla all’amministrazione finanziaria solo in caso di eventuale richiesta della stessa per eventuali controlli.

In tutto sono circa 30 le spese detraibili che danno diritto ad un risparmio d’imposta, alle quali si aggiungono le spese deducibili che riducono l’imponibile (ALLEGATO 2).

Fra le detrazioni, dunque, abbiamo le spese sanitarie (considerato che la spesa sanitaria privata delle famiglie è stata nel 2005 di 27 miliardi di euro, si pensi a quanto pesi questa voce nel bilancio dello Stato e dei cittadini), gli interventi sociali relativi ai portatori di handicap per l’acquisto di veicoli e di tutti gli altri mezzi necessari all’accompagnamento e alla deambulazione, nonché i farmaci e le visite dal dentista, l’istruzione superiore o universitaria dei figli, ma anche le somme erogate per sostenere una Onlus o per adottare un bambino a distanza e le spese per l’asilo nido. E ancora, le detrazioni d’imposta per il recupero del patrimonio edilizio e gli interessi sul mutuo della prima casa.

Fra le spese, sostenute anche per i familiari a carico, che possono, invece, essere dedotte dal reddito complessivo (deduzioni), rientrano ad esempio

quelle per l'assunzione di personale addetto all'assistenza delle persone non autosufficienti, i contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli per i familiari a carico, i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, come quelli pagati con l'assicurazione auto, e le somme versate per le pensioni complementari e individuali, anche per i familiari a carico. Insomma, per i cittadini la presentazione della dichiarazione è sicuramente un'occasione per usufruire degli sconti fiscali previsti e ridurre così l'importo da versare.

A tutto ciò, poi, possono essere aggiunti anche comportamenti attivi. Si tratta di anticipare o prevedere spese che, in un determinato momento, sono interessate da sconti e incentivi fiscali; si pensi, per esempio, alle detrazioni previste di volta in volta sull'acquisto di un frigorifero o di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale o ancora per le caldaie, ecc....

Per i pensionati, ovviamente, valgono gli stessi discorsi, con una particolare attenzione per le spese sanitarie che con gli anni, purtroppo, tendono ad aumentare.

Inoltre, gli autonomi, gli artigiani, i commercianti e le PMI possono applicare piccoli accorgimenti in contabilità relativamente alle spese sostenute. Per auto, cellulari, telefono, il fisco prevede percentuali limite; oltre, non si è coperti anche se, nel rispetto delle norme, è possibile imputare altri costi effettivamente sostenuti, in differenti sezioni del bilancio contabile.

Ricordiamoci delle spese di rappresentanza, ristorante e alberghi: per l'eccedenza rispetto alle quote stabilite vale quanto sopra. Importante poi anche la voce spese personali - varie dove si potrebbe inserire, tra le altre cose, l'acquisto di libri, i corsi aggiornamento ed il vestiario (ALLEGATO 3).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In materia fiscale e relativamente alle deduzioni e detrazioni d'imposta la legislazione tributaria è molto ampia e prevede diverse disposizioni e tipologie di intervento a seconda delle categorie interessate; fra queste norme citiamo il "Testo unico delle imposte sui redditi", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", oltre alle numerose leggi finanziarie, circolari ministeriali e altre disposizioni di attuazione.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI ONERI DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI AL 2007

1. Le spese sanitarie possono essere detratte per importi superiori a 129,11 €; fra queste spese si può inserire l'acquisto o il noleggio di apparecchi sanitari come l'apparecchio per misurare la pressione, l'aerosol, l'apparecchio per misurare il diabete, oppure gli occhiali, le lenti a contatto, oltre ai liquidi per sterilizzarle, ed ancora le spese per fisioterapia*;
2. Danno una detrazione del 19% le spese per la frequenza (iscrizione) della scuola secondaria, dell'università o di specializzazioni universitarie. Se i corsi sono in istituti privati il limite massimo è costituito da quello per un identico istituto pubblico;
3. Le spese funebri danno una detrazione del 19% fino a 1549,37 €;
4. I contributi a partiti politici, quindi alla Lega Nord, se fatti tramite banca;
5. Le donazioni a popolazioni colpite da calamità naturali se versate tramite organizzazioni internazionali, fondazioni, amministrazioni pubbliche regionali e locali;
6. I contributi alle Onlus fino a 2065,83 €;
7. I contributi fino a 1500 € a società sportive dilettantistiche (giovanili e non). Accade frequentemente che molte famiglie sostengano finanziariamente le squadre giovanili del proprio paese in cui giocano i propri figli, ma pochi sanno che se il versamento alla società è fatto con assegni bancario o bonifico, la somma può essere detratta in dichiarazione dei redditi. Si potrebbe anche ipotizzare che le attrezzature sportive vengano acquistate direttamente dalla società sportiva e per questo si faccia dare un contributo (detraibile) dalla famiglia del ragazzo tesserato;
8. Sono detraibili fino a 1291,14 € i versamenti a società di mutuo soccorso che forniscano ai soci assistenza e sussidi in caso di malattia o inabilità;
9. Le donazioni per attività culturali e artistiche di rilevante importanza organizzate da regioni ed enti locali danno una detrazione del 19%;
10. Le spese veterinarie superiori a 129,11 € e fino a 387,34 €;
11. Le spese di frequenza (iscrizione) degli asili nido fino a 632 € per ogni figlio;
12. Le spese per l'iscrizione ad associazioni sportive, piscine, palestre per i giovani dai 5 ai 18 anni per una spesa massima di 210 €. La detrazione

- è valida anche in presenza di quella al n. 7 del presente elenco;
13. E' deducibile dal reddito la quota del SSN - Servizio Sanitario Nazionale versata con il premio di assicurazione RC auto. Pochi sanno che nel costo della polizza c'è, ed è indicata separatamente, un'apposita tassa per il servizio sanitario: quell'importo è deducibile;
 14. I contributi previdenziali e assistenziali per colf, badanti e baby sitter (ovviamente in regola) sono deducibili dal reddito per un importo fino a 1549,37 €;
 15. Le donazioni a istituti religiosi sono deducibili dal reddito per un importo fino a 1032,91 €;
 16. Sono deducibili gli assegni corrisposti al coniuge separato;
 17. I versamenti a fondi pensionistici complementari sono deducibili fino al 12% del reddito e con il limite massimo di 5164,57 €;
 18. Oltre alla detrazione del 41% per le ristrutturazioni di immobili, esiste una formula analoga con detrazione del 36% per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi, anche per eventuale dissesto idrogeologico e fino a una spesa di 100.000 €;
 19. Detrazione del canone di locazione pagato da lavoratori con reddito (lordo) fino a 30.987,41 € che si trasferiscono nel comune di lavoro (o limitrofo) posto ad almeno 100 Km dalla precedente residenza e comunque fuori regione;
 20. Le spese riguardanti interventi per il risparmio energetico come serramenti, pavimenti isolanti, caldaie, pannelli solari e simili consentono un credito d'imposta del 55% del costo con un massimale di spesa che oscilla fra i 60 e i 100.000 euro.

* ELENCO PARZIALE SPESE SANITARIE

- 1) Spese relative ad interventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia
- 2) Spese inerenti all'intervento chirurgico:
 - a) Anestesia
 - b) Plasma sanguigno, trasfusioni
 - c) Degenza
 - d) Medicinali, ecc.
- 3) Spese di degenza non connesse ad interventi chirurgici
- 4) Spese per prestazioni specialistiche:
 - a) Visite ginecologiche
 - b) Visite pediatriche

- c) Visite oculistiche
 - d) Visite psichiatriche
 - e) Visite ortopediche ecc.
- 5) Spese per esami, analisi e ricerche:
- a) Analisi cliniche
 - b) Radiografie
 - c) TAC
 - d) Ecografie
 - e) Elettrocardiogramma
 - f) Elettroencefalogramma, ecc.
- 6) Terapie:
- a) Laser
 - b) Chiroterapia
 - c) Dialisi
 - d) Cobaltoterapia
 - e) Ginnastica correttiva
 - f) Sedute di neuropsichiatria
 - g) Iodoterapia, ecc.
- 7) Protesi varie:
- a) Protesi dentarie
 - b) Protesi fonetiche
 - c) Apparecchi ortodontici
 - d) Occhiali da vista
 - e) Lenti a contatto
 - f) Arti artificiali
 - g) Poltrone per invalidi
 - h) Pacemaker e alte protesi cardiache e vascolari
- 8) Spese relative a prestazioni diagnostiche rese da medico generico
- 9) Spese per l'acquisto di medicinali
- 10) Cure termali
- 11) Agopuntura
- 12) Spese mediche sostenute all'estero
- 13) Spese mediche rimborsate in conseguenza di premi assicurativi pagati dal contribuente e non detraibili.
- 14) Spese per assistenza specifica effettuata da:
- a) personale paramedico abilitato
 - b) personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie

ALLEGATO 3

ESEMPI DI ONERI DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI PER LE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONISTI E IMPRESE AL 2007

1. I professionisti possono dedurre come costo dell'attività fino all'1% del proprio fatturato come spese di rappresentanza;
2. i professionisti possono dedurre come costo dell'attività fino al 2% del fatturato come spesa di ristoranti e alberghi;
3. le imprese possono dedurre come costo inerente all'attività le somme fino a 200.000 € versate a società sportive dilettantistiche che abbiano il settore giovanile. Tale donazione è considerata per definizione dalla legge come spesa di pubblicità e pertanto deducibile senza dubbi interpretativi come avviene normalmente per le spese di sponsorizzazione;
4. le imprese possono dedurre interamente le somme donate ad enti parco, anche regionali, e alle riserve naturali.
5. per le imprese sono integralmente deducibili le donazioni alle Università.

NOTE

Per l'elaborazione di questo punto si sono consultati tra gli altri:

*un documento elaborato dall'On. Daniele Molgora,
un documento elaborato dall'On. Massimo Garavaglia.*

10

VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE E DEL CITTADINO PER IL BUON (AUTO) GOVERNO LOCALE

Le amministrazioni devono utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per usufruire di tutte le facilitazioni consentite dalla legge.

Le recenti disposizioni legislative in materia di Enti Locali, dalla Legge Bassanini in avanti, hanno di fatto sempre più sottratto dalle mani degli Amministratori Locali le leve di comando della finanza pubblica locale, accentrando i poteri decisionali ed esecutivi nelle mani di dirigenti e funzionari burocrati i quali, a scanso di rischi che possano minare il loro quotidiano “quieto vivere”, tendono ad interpretare Leggi e normative a tutto vantaggio dello Stato. Pertanto accade troppo spesso, per negligenza o per disattenzione, che il Comune si trasformi nell’anello finale della catena esattoriale dello Stato centrale. E’ bene affermare a chiare lettere che il Comune non deve fare da esattore per conto dello Stato: anzi, è preciso compito dell’Ente Locale rappresentare e difendere gli interessi, anche e soprattutto economici, dei propri cittadini. E ciò vale nei confronti di chiunque, non escluso lo Stato centrale. Se da un lato ogni Comune è chiamato a fare la sua parte, dall’altro è peraltro dovere della cittadinanza stessa controllare che gli Amministratori pubblici svolgano a dovere il proprio compito, verificando che gli stessi utilizzino ogni mezzo a propria disposizione per usufruire di tutte le possibilità consentite dalla Legge al fine di drenare il gettito finanziario diretto nelle casse dello Stato centrale per mantenerlo, almeno in parte, sul proprio territorio, destinato alla propria gente ed alla propria terra. Da ciò nasce questo breve vademecum che ha l’obiettivo di porsi quale concreto ed utile strumento sia per gli Amministratori degli Enti Locali, sugge-

rendo come e dove la Legislazione concede margini di un possibile intervento finalizzato ad evitare l'inutile trasferimento del denaro pubblico o della cittadinanza nelle casse dello Stato centrale, sia per i cittadini affinché abbiano a disposizione un mezzo idoneo per verificare il corretto adempimento dei propri doveri da parte degli Amministratori locali.

1) Trasferimenti alle scuole

Attività di promozione presso gli imprenditori locali di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 2 aprile 2007 (Legge Bersani) che prevede la possibilità da parte delle aziende di versare direttamente alle scuole pubbliche del territorio, anziché al Fisco, il 2% del loro reddito imponibile. Secondo la norma in questione, le somme devono essere destinate allo sviluppo tecnologico ed all'ampliamento dell'offerta formativa.

In tale modo si realizzano 2 obiettivi:

- a) il 2% delle imposte rimane sul territorio a vantaggio dei cittadini delle nuove generazioni;
- b) maggiore è la quantità dei trasferimenti alle scuole da parte dei privati, minori sono gli stanziamenti a carico del bilancio comunale per lo stesso titolo, cosicché le economie possono essere impiegate per altre finalità istituzionali.

2) Detrazione Irpef

Attività di promozione presso i cittadini di tutte le possibilità offerte dalla legge in materia di recupero edilizio, incentivando (anche con contributi comunali o altre agevolazioni) tutte le attività per le quali è possibile di fruire della detrazione IRPEF. In questo modo si può ottenere da una parte un miglioramento del patrimonio edilizio privato e dall'altra un minore trasferimento allo Stato per imposte pagate dai cittadini.

3) Erogazioni liberali

Incentivare la costituzione di Fondazioni e Associazioni di promozione sociale per la realizzazione di servizi sociali e culturali sul territorio. L'erogazione di contributi a tali soggetti rappresenta una modalità alternativa per la riduzione del carico fiscale IRPEF.

4) IVA

- Sollecitare gli Uffici Comunali ad una precisa e corretta applicazione delle norme IVA allo scopo di verificare l'esattezza delle aliquote pagate.
- Esercizio preciso e puntuale del diritto di detrazione dell'imposta per le

attività a rilevanza commerciale svolte dal Comune.

Ad esempio :

- a) mense scolastiche: è possibile esercitare il diritto di detrazione dell'imposta assolta per la costruzione di una mensa scolastica in quanto il D.P.R. 633/72 considera attività commerciale l'attività di somministrazione di pasti svolta dall'Ente Pubblico; inoltre l'art. 19-ter del D.P.R. dispone che per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciali;
- b) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: qualora il servizio venga svolto direttamente dal Comune, resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della natura tributaria del prelievo richiesto ai contribuenti/utenti. In altre parole, poiché il rapporto che si instaura direttamente fra l'Ente Locale ed i cittadini deriva direttamente dalla legge e ha natura tributaria, non può essere assoggettato a ulteriore tassazione (IVA). Diverso è, invece, il rapporto fra il Comune e il terzo affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: in tali casi – costituenti, fra l'altro, la maggioranza – l'ente locale corrisponderà al soggetto gestore l'IVA, dovuta a fronte del servizio reso, ma non potrà detrarla, in conseguenza del fatto che l'attività resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto avente natura tributaria.

- Presentare annualmente, entro il 31 marzo, la domanda di rimborso dell'imposta pagata sui servizi non commerciali esternalizzati. L'istanza consiste in una certificazione – redatta secondo lo schema allegato al D.P.R. n° 33/2001 – che attesti la spesa relativa all'Iva pagata per detti servizi, calcolata in base al principio di cassa e documentata dalle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi stessi. Si tratta di un adempimento previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n° 488/1999, che ha istituito, appunto presso il ministero dell'Interno, un apposito Fondo – da ripartire a Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni – quale contributo statale per l'IVA versata da tali enti in relazione ai contratti stipulati mediante outsourcing.

In materia di applicazione dell'IVA alle attività svolte dai Comuni si tenga presente che occorre avere riguardo alla peculiare applicazione dell'IVA alle attività poste in essere dagli enti locali che, quando svolgono un'attività economica di puro ed esclusivo diritto amministrativo non sono considerati soggetti passivi d'imposta. Diventano tali solo quando pongono in essere, anche nella loro veste pubblicistica, rapporti

di natura privatistica, assimilabili all'esercizio di attività di natura commerciale.

In generale, possiamo distinguere le attività degli Enti Locali in obbligatorie e facoltative (con le conseguenze del caso in materia di IVA):

- obbligatorie, cioè volte al soddisfacimento di bisogni collettivi pubblici indivisibili e connesse alle esigenze collettive tassativamente indicate dalla legge (ordine pubblico, sanità, istruzione, viabilità eccetera) che, come tali, dovrebbero restare escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ottemperanza ai criteri generali stabiliti dalla VI direttiva Cee (17 maggio 1977, n. 77/388/Cee) pertanto **NON SI PAGA L'IVA**
- facoltative, in genere connesse all'erogazione di servizi, che configurano l'esercizio del potere discrezionale dell'ente, al quale compete anche decidere sul tipo e sulla forma da dare alla gestione del servizio (gestione diretta o nelle forme previste dalla legge e dal D. Lgs n. 267/2000). Dette attività, svolte in genere in regime di concorrenza con privati operatori, devono essere assoggettate all'IVA .

Al fine di temperare l'esborso dell'IVA che gli enti territoriali non possono recuperare attraverso il normale esercizio della detrazione, il legislatore, con l'articolo 6, comma 3, della Legge n. 488/1999, ha istituito un apposito Fondo, gestito dal ministero dell'Interno, per il tramite delle prefetture. Il regolamento di attuazione è contenuto nel DPR n. 33/2001, emanato in attuazione della delega contenuta nel citato articolo 6.

5) Imposta di bollo

Sollecitare gli Uffici comunali ad una precisa e corretta applicazione dell'Imposta di Bollo al fine non gravare inutilmente i cittadini di gabelle non dovute; a tal fine è indispensabile la corretta formazione del personale ed in particolare quello addetto ai Servizi Demografici.

6) 5 per mille ai comuni

La Legge finanziaria 2006, comma 337, prevede che i cittadini possano devolvere il cinque per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che annualmente si versano allo Stato, a favore del proprio Comune di residenza per interventi di carattere sociale.

E' questa, quindi, un'ottima occasione sia per mantenere sul territorio di pro-

venienza parte dell'imposta ivi generata e altrimenti destinata alle funzioni generali dello Stato, sia di dare attuazione ai principi di federalismo fiscale e di sussidiarietà già ampiamente introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

I cittadini, che intendono destinare in tale senso il cinque per mille dell'IRPEF, devono semplicemente barrare sul modulo fiscale la voce: " Comune di Residenza".

E' necessario, pertanto, che i Comuni facciano adeguata opera di pubblicizzazione di questa possibilità.

7) Fornitori alternativi a quelli partecipati dallo Stato

Per tutti i servizi e gli acquisti fatti dai Comuni privilegiare i fornitori che non siano partecipati dallo Stato. Verificare sempre la convenienza di acquisire detti servizi sul libero mercato, ad esempio i servizi Postali o delle telecomunicazioni.

Preferire forme di pagamento alternative a quelle classiche del versamento in Conto Corrente Postale (ad esempio POS o riscossione diretta) al fine di non gravare il cittadino dell'ulteriore spesa derivante dal pagamento delle spese postali.

8) Fonti di finanziamento

Ricerca fonti di finanziamento alternative evitando di rivolgersi esclusivamente alla Cassa Depositi e Prestiti, verificando l'esistenza di condizioni di mercato più convenienti rispetto a quelle della Cassa. A tal fine, ad esempio, in sede di appalto per i servizi di tesoreria inserire nei capitolati condizioni di maggior favore in materia di interessi per i mutui contratti dall'Ente Locale. Ricorrere massicciamente a forme di sponsorizzazione inserendo tali clausole in tutti i contratti d'appalto. Ciò può consentire al Comune maggiore disponibilità in termini di cassa.

9) Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali

Limitare al minimo l'utilizzo delle pubblicazioni sul BURL e sulla Gazzetta Ufficiale, intervenendo, ad esempio, sui regolamenti comunali dei contratti con la previsione che per i contratti sotto soglia si procede alla pubblicità degli atti mediante pubblicazione sui quotidiani, all'albo pretorio e sui siti Internet.

Pare utile tratteggiare, seppur brevemente, la normativa vigente in materia di bandi ed avvisi on-line, che si sostanzia nel solo articolo 24 della Legge 24 novembre 2000, n° 340 (Legge di semplificazione 1999, «Gazzetta Uffi-

ziale» n° 275, del 24 novembre 2000). Esso sancisce, al comma 1, l'obbligo per le P.A. di pubblicazione on-line di bandi ed avvisi: "Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative". Il comma 3, poi, attribuisce a tale forma di pubblicazione effetto sostitutivo di ogni altra: "La pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, ... fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti".

10) Ricorso a convenzioni con il privato sociale

In particolare per le attività di carattere sociale, culturale e sportivo incentivare il ricorso a convenzioni con soggetti del privato sociale del territorio con i quali stipulare convenzioni per iniziative di vario genere:

- sorveglianza locali comunali;
- gestione corsi comunali;
- organizzazione di iniziative culturali e del tempo libero;
- altri servizi sociali.

A tal fine è possibile far transitare le spese dall'intervento 03 (prestazioni di servizi) all'intervento 05 del bilancio (trasferimenti) con il risultato che non si paga l'IVA.

11

Non acquistiamo più prodotti dalle aziende dello stato ma scegliamo soluzioni alternative

Basta carburante dall'Agip, basta energia elettrica dell'Enel, basta acquistare biglietti o prodotti dallo Stato, scegliamo il privato che rischia del proprio e lavora

Uno degli elementi che caratterizza il rapporto dialettico nei confronti dello Stato da parte del cittadino è far leva sul sistema fiscale, che rappresenta il punto di legittimazione o delegittimazione di qualunque istituzione.

Storicamente il rapporto tra Stato e cittadino era nato su questa equazione: il primo organizzava la difesa di un territorio, principalmente con un esercito, e il secondo riconosceva questa autorità, concedendo in cambio una parte degli introiti delle proprie attività economiche sotto forma di imposte.

Questo equilibrio, sino ad oggi ha trovato sempre forme nuove di rappresentazione e, nei secoli, si è evoluto da forma di difesa di un territorio a forma di espansione di uno Stato. Questo perché il sistema economico, diventando sempre più complesso, necessitava di nuovi gradi di espansione territoriale per garantire i commerci o l'approvvigionamento di forza lavoro, anticamente rappresentata dal sistema schiavista.

Le conquiste militari consentivano quindi all'economia di espandersi e il cittadino aveva sempre un tornaconto in termini di sicurezza e di opportunità economiche. Questa "simmetria", instabile per definizione ha permesso comunque all'idea di Stato di evolversi nei secoli a seconda dei vari scenari della storia, dal modello organizzativo iniziale, basato sull'autodifesa, a quello conseguente, incentrato sul concetto di espansione.

L'esempio più classico e calzante, perché rappresenta chi nella storia ha più influenzato il mondo, è rappresentato dal sistema evoluto da una piccola città

stato che, divenuta Repubblica, ha generato l'Impero romano: un'istituzione basata sul rapporto dialettico cittadino-Stato, ma con delle modalità costanti che vedevano nel sistema di produzione dei beni e delle relative imposte, il punto centrale.

Questo equilibrio, dopo la caduta dell'impero romano, si è mantenuto costante in tutta l'epoca medioevale, oscillando da sistemi di tipo difensivo a sistemi di tipo offensivo. Non a caso, tanto per citare un esempio, durante l'Alto Medioevo attorno ai principali castelli si sono riaggregate le comunità formando i Comuni proprio perché il Signore del castello, offrendo con il proprio esercito difesa ai servi della gleba, otteneva i beni di sostentamento necessari.

Nel medioevo, in seguito alla piena affermazione della cultura conseguente al cristianesimo, si è formata l'Europa degli Stati che oggi conosciamo e sono stati introdotti nuovi elementi legati al welfare; sebbene in forma limitata, tali elementi hanno contribuito in maniera significativa a definire un nuovo modello di Stato, evolvendo il sistema che si basava originariamente sull'oscillazione difesa-attacco nel rapporto tra cittadino e Stato.

In sostanza, per il cittadino non era più sufficiente essere tutelato sul piano militare: una nuova coscienza religiosa imponeva, almeno sul piano teorico, un rapporto diverso tra Stato e società. Sottolineo l'aspetto teorico proprio per rimarcare la distanza tra l'aspirazione sociale e la realtà che permeava un'Europa ancora troppo povera di mezzi.

Se agli albori della civiltà romana il quarto re, Anco Marzio, dopo la conquista di una città vicina, faceva costruire come primo edificio il carcere, simbolo dell'autorità di Roma, durante tutto il Medioevo chiese e conventi, spesso le uniche autorità temporali, incentrarono il proprio carisma anche sull'assistenza e l'ospitalità. Da questa esperienza sono nate le prime aggregazioni ospedaliere e ha preso vita un nuovo modo di intendere la relazione tra cittadino e Stato.

L'evoluzione del pensiero rinascimentale e scientifico, che ha visto nella rivoluzione industriale il suo apice, ha introdotto nuove ricchezze che nell'arco degli ultimi centocinquanta anni hanno impostato il rapporto dialettico Stato-cittadino in funzione della necessità di dare garanzie a quest'ultimo, non soltanto in termini militari, ma anche in termini di benessere arrivando all'attuale sistema assistenziale e previdenziale.

Il rapporto dialettico tra sistema di potere e cittadino ha trovato nello strumento fiscale la soglia di legittimazione o delegittimazione di questo o quel potere.

L'episodio storico più clamoroso in questo senso fu la rivoluzione francese

che, al di là della nuova concezione del mondo introdotta dall'illuminismo, rese evidente la crisi economica e lo sperpero di denaro pubblico da parte di Luigi XVI: fu la fame a portare gli abitanti di Parigi, probabilmente inconsapevoli del peso che il loro gesto avrebbe avuto nella storia, a innescare la scintilla.

Giungendo ai nostri giorni, nelle cosiddette democrazie avanzate occidentali la relazione tra cittadino e Stato non muta nel rapporto dialettico: anche se oggi, dietro il paravento della legittimazione popolare, spesso lo Stato tenta di delegittimare ogni forma di protesta, soprattutto di tipo fiscale, con l'obiettivo di far gravare sul cittadino la responsabilità di scelte che lo Stato compie invece in ragione della sua tutela quanto per un'esigenza di autoreferenzialità.

Questo elemento trova nell'assistenzialismo, specialmente in questo Paese, la sua forma più volgare perché fondata sul principio di sottrarre risorse alla parte più produttiva e sana, ovvero la Padania, per destinarle al Mezzogiorno, improduttivo e indebitato.

Un altro elemento che contraddice quel rapporto scorretto tra cittadino e istituzione è rappresentato dall'esperienza legata all'attività di privatizzazione che lo Stato ha prodotto negli ultimi 15 anni.

Dopo aver costruito decine di società servendosi delle imposte dei cittadini nei settori più svariati determinati dall'attuale complessità sociale, dal campo assicurativo a quello bancario, dal settore editoriale e culturale a quello energetico, fino agli strumenti per garantire occupazione e previdenza, lo Stato dimostra oggi la propria inconsistenza. Proprio nel settore a mio avviso di maggior interesse strategico per un Paese, ovvero quello dei trasporti - mi riferisco in particolare al caso Alitalia - quanto si sia rivelata fallimentare la sua politica di vendita dei settori strategici, portata avanti dilapidando investimenti proprio in ragione di quell'assistenzialismo di cui non riesce a liberarsi e che per sopravvivere impone metodi brutali ai propri cittadini, al limite della vessazione economica.

Non a caso nella Roma antica del già citato Anco Marzio al centro della città erano collocate le carceri: oggi, al centro delle città le strutture più efficienti, capillari, rigorose, sono rappresentate dalle agenzie per le entrate. Come non è un caso che l'intera attività dello Stato, essendo questo fallito nella sua missione, sia concentrata nell'appropriarsi di più soldi possibile per il proprio automantenimento. La sopraccitata attività di privatizzazione non ha prodotto utili per le società partecipate dallo Stato; tali proventi non sono stati quindi reinvestiti nel sistema produttivo del Paese ma utilizzati per contenere il debito pubblico o per coprire i deficit di imprese partecipate come

Alitalia e Tirrenia. Infatti le privatizzazioni degli anni '90 (Enel, Telecom...) hanno fatto incassare 240 Mld tutti finiti in spesa pubblica e non nella riduzione del debito.

Le tasse sono oggi lo strumento di cui lo Stato si serve per accentuare la propria connotazione centralista ed assistenzialista e, in seconda battuta, per favorire banche, fondi pensionistici americani, senza che il cittadino abbia riscontri apprezzabili in termini di welfare o sostegno all'economia reale.

Per queste ragioni, la proposta della Lega Nord di avviare una sorta di resistenza fiscale nei confronti di uno Stato così delegittimato rappresenta un modo per chiedere al cittadino di avviare nuovamente un rapporto dialettico con lo Stato. Le scelte che proponiamo hanno l'intento di delegittimare tutte le società pubbliche presenti sul mercato anche in ragione del fatto che di propriamente pubblico hanno perso la connotazione ed il fine.

Ogni cittadino deve quindi orientarsi sul mercato verso scelte di tipo industriale che escludono il mantenimento dei carrozzoni statali. Non si tratta quindi di scegliere la convenienza economica esclusiva, ma di optare per la convenienza politica atta a delegittimare ed indebolire uno Stato che ha esaurito in questa forma il proprio ruolo. La convenienza politica è quella, ad esempio, che induce a scegliere per il rifornimento della propria autovettura idrocarburi di compagnie petrolifere non vincolate all'Eni, di cui il Ministero italiano dell'economia possiede il 20,21% delle quote.

Non si tratta di far risparmiare 1 o 2 centesimi al litro di carburante, ma di alimentare una scelta atta a delegittimare chi non ha mantenuto i patti con il cittadino.

Lo stesso meccanismo riguarda, nel settore dei trasporti, la possibilità di non volare con Alitalia o usufruire dei servizi della compagnia marittima Tirrenia, così come, più in generale, dei servizi energetici, qualora si tratti di società controllate dallo Stato italiano.

Solo in questo modo, optando per la soluzione politicamente più conveniente, si può condizionare sui grandi numeri uno Stato che non fa gli interessi del cittadino, e non solo in termini di welfare o di assistenza all'economia; oggi siamo giunti al paradosso per cui lo Stato non è nemmeno più in grado di difendere i propri confini dall'immigrazione incontrollata e selvaggia.

12

ALITALIA

Malpensa è l'hub che serve un sistema economico, commerciale e imprenditoriale, ben più ampio della Lombardia.

La questione Alitalia è strettamente legata allo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa. Sarebbe però profondamente sbagliato ritenere che il problema riguardi semplicemente la Regione Lombardia.

In realtà si tratta di un problema che tocca lo sviluppo della parte più produttiva del Paese e che può avere forti ripercussioni sociali, oltre a minare la competitività di tutto il sistema aeroportuale del Nord.

Perché, tra le proposte di rivolta fiscale, invitiamo a non utilizzare Alitalia? Innanzitutto, perché negli ultimi anni gli accordi sottoscritti da Alitalia sono rimasti disattesi.

Ad esempio, nel febbraio 2007 era stato stabilito il trasferimento da Roma a Milano di circa 1.500 dipendenti Alitalia che avrebbe comportato una rilevante diminuzione di costi per la compagnia e al quale non si è dato seguito.

Così come non ha avuto riscontro l'accordo tra Alitalia e Sea in cui la compagnia definiva "elemento fondamentale della sua strategia industriale lo sviluppo della propria presenza sull'aeroporto di Malpensa" e, in conseguenza del quale, Sea che è la società che gestisce l'aeroporto di Malpensa, ha programmato importanti investimenti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha approvato, il 30 agosto 2007, le "Linee Guida del Piano Industriale 2008-2010" sulla base del quale,

Malpensa subirà una riduzione dei voli intercontinentali che saranno spostati su Roma, il consolidamento su Malpensa dell'attività low cost e cargo a danno di altri aeroporti lombardi.

Il Piano Industriale 2008-2010 appare irrazionale: Alitalia perde 1 milione di euro al giorno e, tali perdite sono destinate a continuare.

Lo spostamento dei voli Alitalia da Milano-Malpensa a Roma-Fiumicino più che a criteri di mercato, sembra dettato da scelte politiche che non tengono conto dei seguenti fatti:

- al Nord viene venduto il 70% dei biglietti aerei per tratte internazionali;
- al Nord si può contare su un bacino di utenza di 15,5 milioni di abitanti contro 11,3 milioni di Fiumicino;
- l'hub di Malpensa è al centro di un'area che è il motore economico del Paese, con 1 milione e 361 mila imprese contro le 957 mila di Fiumicino;
- le maggiori direttrici di trasporto europeo pongono Malpensa in posizione strategica sull'incrocio del Corridoio 5 e del Corridoio Genova-Rotterdam.

La riduzione dei voli a Malpensa non inciderà sulle sorti di Alitalia che sono invece legate ad una cattiva gestione che si protrae da anni e, infatti, a Malpensa, Alitalia gestisce 13 mila voli mensili con un ventesimo del personale di Fiumicino (10 mila voli mensili gestiti dal 95% del personale).

Ma la riduzione dei voli che gravitano sull'aeroporto di Malpensa, secondo previsioni certe, comporterebbe un costo compreso tra i 1,2 e 1,5 miliardi di euro in termini di minori ricavi con una perdita di circa 7 milioni di viaggiatori che sceglierebbero altre compagnie aeree.

I tassi di crescita di Malpensa sono superiori a quelli di Fiumicino e, nel primo semestre del 2007, Malpensa guida la classifica di puntualità a livello europeo. Così come i dati dell'agosto 2007 relativi ai bagagli, riportano solo 37 disguidi su 1.000 a Malpensa contro i 170 di Fiumicino.

Ma bisogna evidenziare che la scelta politica di ridimensionare l'hub di Malpensa, al di là dei numeri e delle percentuali, avrà una forte ricaduta sociale. In primo luogo il Piano Industriale crea allarme e preoccupazione poiché non fornendo indicazioni precise, crea forti tensioni non solo tra i dipendenti Alitalia ma anche tra dipendenti di Sea e delle società che vivono dell'indotto di Malpensa.

Occorre anche tenere presente che le scelte del Piano comporterebbero la vanificazione del più grosso investimento fatto al Nord nel campo delle infrastrutture pari a circa 1 miliardo e 500 mila euro oltre ad un ulteriore miliardo

di euro in autofinanziamento da parte della società di gestione Sea.

Si invitano quindi gli utenti a non utilizzare Alitalia e a rivolgersi ad altre compagnie perché il Piano Industriale danneggia la parte più produttiva del Paese, perchè ci saranno pesanti ripercussioni negative nei confronti dell'occupazione e perchè le scelte miopi colpiscono sia Malpensa ma ancora più il sistema aeroportuale ed imprenditoriale del Nord.

Invece, come si legge sul sito web della Sea, rafforzare e sviluppare Malpensa significa garantire lo sviluppo dell'intero "sistema Paese", significa promuovere la libertà di muoversi, di lavorare di fare impresa e produrre ricchezza per la comunità.

Intorno a Malpensa si ritrovano oggi il mondo delle imprese e del commercio, delle Fiere, delle Università e della ricerca insieme alle istituzioni locali per chiedere ad Alitalia e al Governo di ripensare ad un nuovo Piano Industriale.

A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica della Lega Nord Padania:

*Maria Piera Pastore, Susanna Anvar,
Antonio Magri, Roberto Marraccini,
Franco Quaglia, Fabrizio Spinnato,
Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini.*

Hanno collaborato:

Massimo Garavaglia, Andrea Gibelli, Daniele Molgora, Cesarino Monti.

Novembre 2007

Stampa: Boniardi Grafiche - Milano